



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Ai dipendenti del Servizio
Edilizia Privata
S E D E

Oggetto: Ordine di servizio - indirizzi operativi.

Richiamando i lavori del Tavolo Tecnico, interno a questo servizio, finalizzati all'esame e discussione delle principali problematiche interpretative e applicative delle norme che intervengono nelle attività istruttorie edilizie proprie di questo stesso servizio;

visti in particolare i verbali delle sedute del 10 e del 24 settembre uu.ss. In cui si è discusso delle problematiche operative relative all'inquadramento di opere minori quali le "pergole bioclimatiche";

visto il DPR 380/01;

vista la L.R. 23/1985 e, in particolare l'art. 10bis che al comma 1 lett. e) dispone di sottoporre a SCIA le "tettoie di copertura di superficie non superiore a 30 mq", introducendo quindi un criterio dimensionale per discriminare opere da non sottoporre a permesso di costruire;

visto l'art. 15 della L.R. 23/1985 che al comma 1 punto f) prevede "interventi finalizzati al posizionamento di tende, pergole, rastrelliere per biciclette" mentre al punto i) prevede "installazione di elementi di arredo negli spazi esterni delle unità immobiliari e nelle aree pertinenziali di edifici esistenti" disponendone la disciplina dell'edilizia libera senza alcun titolo abilitativo edilizio;

considerato che il glossario dell'edilizia libera di cui al decreto 2 marzo 2018 contiene "l'elenco non esaustivo delle principali opere realizzabili in regime di attività edilizia libera";

verificato che la voce integrale del suddetto glossario al punto 50 prevede "Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo"

ritenuto quindi che le pergole bioclimatiche con superfici inferiori a 30 mq con strutture idonee solo a sostenere la copertura leggera superiore, smontabili senza opere demolitive e aperte almeno su due lati possano considerarsi coperture leggere di arredo o pergotende quindi sostanzialmente opere di edilizia libera

lo scrivente dirigente

DISPONE

che le pergole bioclimatiche aventi le seguenti caratteristiche:

- superficie inferiore a 30 mq;
- realizzate con strutture leggere idonee al solo sostegno della copertura leggera superiore;
- realizzate con strutture smontabili senza opere demolitive;
- aperte almeno su due lati;

sono da considerarsi analoghe alle coperture leggere di arredo o pergotende quindi opere di edilizia libera di cui all'art. 6 comma 1 lett. e-quinquies del DPR 380/01, e di cui all'art. 15 comma 1 della L.R. 23/85, pertanto nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, non necessitano di titolo abilitativo.

Il Dirigente
Evandro Pillosu